



Jadralni klub Čupa A.Š.D.
Sesljanski zaliv
34011 Devin-Nabrežina
Trst - Italija

Yacht Club Čupa A.S.D.
Sistiana Mare
34011 Duino-Aurisina
Trieste - Italia

T +39 040 299 858
E info@yccupa.org
W www.yccupa.org

P.IVA 00675660328
C.F. 80019130329

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 642

**"YACHT CLUB ČUPA-ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA"
"JADRALNI KLUB ČUPA -AMATERSKO ŠPORTNO DRUŠTVO"
STATUTO**

Art. 1: DENOMINAZIONE- COSTITUZIONE - SEDE - STATUS GIURIDICO - DURATA

Lo "Yacht Club Čupa - Associazione sportiva dilettantistica - Jadralni Klub Čupa – Amatersko športno društvo" è stato costituito il 21 maggio 1973 ed ha sede in località Sistiana mare nel Comune di Duino Aurisina (Trieste). L'Associazione ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale Del Friuli Venezia Giulia di data 9 agosto 2002, numero 0243.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2: FINALITA' - SCOPI - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha come finalità ed oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'Associazione potrà promuovere e praticare la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, nonché promuovere il più proficuo avviamento e la pratica delle attività sportive paralimpiche rivolte alle persone disabili riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sociale (EPS) riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

In particolare, l'Associazione ha per scopo la promozione e la pratica della vela sia a livello agonistico-dilettantistico che ricreativo, nonché degli sport del mare ed acquatici in generale, istituendo e gestendo corsi di avviamento e perfezionamento, nonché attività didattiche connesse; organizza e partecipa a regate e promuove manifestazioni sportive e ricreative; stimola l'interscambio delle esperienze nel campo dell'attività della vela e nautiche, sia agonistiche che dipartistiche in genere, intese come mezzo di formazione psico-fisica, culturale, ricreativa e morale dei Soci, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline, conformandosi alle norme ed alle direttive del Coni e, ove paralimpiche, del CIP.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili, terreni ed impianti sportivi e/o assumerne la gestione, mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici, ricomprendendo in tale ultimo caso anche aree demaniali e specchi acquei, al fine di consentire agli associati ed ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, quali a titolo esemplificativo:

- gestire la sede sociale ed i relativi spazi e servizi, anche svolgendo attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione, anche in via indiretta, di adeguati servizi di ristoro;



- l'organizzazione di attività didattica, nonché di corsi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche praticate nell'ambito della vela, sia a livello agonistico-dilettantistico che ricreativo, nonché degli sport del mare ed acquatici;
- organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- mettere a disposizione dei soci impianti ed attrezzature sportive utili alla pratica della vela e degli sport del mare, rendere possibile l'ormeggio in mare e il rimessaggio a terra, acquisire, anche mediante costruzione diretta, pontili fissi o galleggianti, posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile al fine di mettere a disposizione dei soci strutture per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica;
- svolgere attività di promozione, nonché di gestione di attrezzature sportivi utili allo svolgimento degli sport praticati.

Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione può infine promuovere e partecipare alla costituzione di enti e/o di società idonei allo scopo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. È altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati, dall'elettività e dalla gratuità delle cariche associative. Per il proprio funzionamento:

- si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ma può anche avvalersi di collaboratori da retribuire secondo la specifica normativa fiscale prevista per le associazioni sportive dilettantistiche e così potrà assumere lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V - Capo I del D. Lgs. 36/ 2021, e successive modifiche ed integrazioni, e potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato per le mansioni non contemplate dal predetto decreto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività;
- destina eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento patrimoniale;
- non potrà in alcun modo, anche indiretto o differito, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o altre attività comunque denominate, ai soci od associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operatività interna dell'Associazione si tiene - anche sulla base della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 - "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001) - preferibilmente in lingua slovena, sempre in aderenza ai principi di cui all'articolo 7, I comma, lettera e) della Legge 36/2021, in ossequio ai quali, verificandosi concrete esigenze di loro rispetto ed applicazione, l'Associazione si adeguerà.

Art. 3 – RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione è affiliata alla Federazione italiana Vela, di cui accetta lo statuto ed i regolamenti e potrà affiliarsi - previa conforme delibera dell'assemblea ordinaria dei soci - alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. L'associazione è altresì affiliata alla ZSŠDI - Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti, anche fiscali, che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle Assemblee Federali.

Art. 4: CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: Ordinari, Familiari, Benemeriti, Onorari ed Atleti. È esclusa la temporaneità di appartenenza all'Associazione e dai diritti e doveri che ne derivano.

- Ordinari: Sono persone fisiche che dichiarano di aderire agli scopi dell'Associazione e vengono ammessi con questa qualifica con la procedura prevista dall'articolo 4.

- Familiari: Sono il coniuge, il convivente, i figli conviventi ed a carico dei soci ordinari, per i quali viene chiesta per iscritto dal socio ordinario l'iscrizione all'Associazione con questa qualifica. I figli conviventi ed a carico decadono automaticamente dalla categoria di socio familiare al compimento del venticinquesimo anno di età. A loro richiesta, possono diventare soci ordinari senza le formalità previste dall'articolo 5 e senza il pagamento: 1) della quota di iscrizione; 2) del contributo per la costruzione della nuova sede.

Il socio ordinario ha l'obbligo di avvisare per iscritto e tempestivamente l'Associazione circa ogni modifica di status concernente i familiari a lui collegati.

- Benemeriti: Sono nominati su proposta del Consiglio direttivo dall'Assemblea generale fra i soci per particolari benemeritenze. Sono esonerati dal pagare il canone sociale.

- Onorari: Sono soggetti esterni all'Associazione, nominati su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea generale per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione. Sono esonerati dal pagare il canone sociale.

- Atleti: possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di atleti, i giovani dall'età di 6 anni e fino a 25 anni. La domanda di iscrizione per i minorenni (firmata da chi esercita la potestà e la tutela sul minore) va corredata dalla certificazione motivata dal Responsabile dell'attività sportiva attestante la qualifica di atleta. Tale qualifica va rinnovata annualmente in base alla valutazione del Responsabile dell'attività sportiva. I soci atleti pagano uno specifico canone annuo fissato dal Consiglio direttivo e possono diventare, al compimento del venticinquesimo anno di età, soci ordinari senza le formalità previste dall'articolo 5 e senza il pagamento della quota di iscrizione, ma pagando comunque il contributo per la costruzione della nuova sede.

Art. 5: NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI - DECORRENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Possono diventare soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione. Per l'ammissione a socio ordinario deve essere presentata richiesta al Consiglio Direttivo sull'apposito modulo sottoscritto dal richiedente e controfirmato da due soci maggiorenni proponenti garanti non membri del Consiglio direttivo e con anzianità sociale di almeno cinque anni.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda, il candidato:

- dichiara di conoscere e condividere lo statuto ed il regolamento interno, si obbliga ad osservarne le norme assieme alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e si obbliga altresì a mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti dell'Associazione, dei soci, degli ospiti e dei terzi presenti nella sede sociale e fuori;
- conferma, ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy (D. Lgs 196/2003 e succ. modifiche), di aver preso nota che i dati personali sono raccolti ed impiegati unicamente per le finalità dell'Associazione e per quelle previste dalla legge;
- dichiara di non avere in corso procedimenti penali o sanzioni disposte dalla giustizia sportiva;
- dichiara di accettare la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 21.

Il Segretario è tenuto ad esporre all'albo sociale la domanda di iscrizione e, trascorsi 30 giorni di effettiva esposizione, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda. I soci possono esprimere in via preventiva le proprie considerazioni sul candidato socio. Nell'ipotesi di rigetto, che deve essere motivato, l'interessato può proporre reclamo innanzi all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La qualifica di socio ordinario è acquisita a partire dalla data del pagamento: 1) della quota di iscrizione; 2) del canone sociale per l'anno in corso; 3) del contributo per la costruzione della nuova sede; 4) degli eventuali altri oneri.

Tutte le quote associative, comunque nominate, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi, salvo il caso di subentro al socio deceduto, come previsto dall'Articolo 6.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso: in presenza di eventuali soci familiari, quello anagraficamente più anziano può subentrare su sua conforme richiesta nella qualifica di socio ordinario. In tale unico caso si tiene conto del canone sociale per l'anno in corso, già pagato dal de cuius;
- dimissioni: la lettera di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata, mail o pec al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre ed ha decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo;
- esclusione per morosità: qualora il socio non abbia pagato entro il 30 settembre le dovute competenze (canone sociale, canone posto barca ecc.), il Consiglio direttivo, entro il mese di ottobre, accerta la sua morosità e lo invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail personale con conferma di ricezione o pec, a regolarizzare quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito. Qualora ciò non avvenga, il Consiglio direttivo, entro il mese di dicembre, prende atto della situazione e delibera il provvedimento di esclusione del socio inadempiente. Il socio moroso ha tuttavia la facoltà di richiedere con lettera raccomandata, sempre nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, una proroga sulla base di ragioni valide e documentate. Il Consiglio direttivo ha il potere di concedere la proroga, che comunque non può superare la data del 31 marzo dell'anno successivo;

- espulsione: trattasi di provvedimento disciplinare le cui procedure sono specificate nel successivo articolo 8.

Art. 7: DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività delle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa ed usufruire della sede sociale nei limiti e secondo le norme fissate dal Regolamento interno;
- esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno; nel caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;
- iscrivere la propria imbarcazione, o natante, nei registri dell'Associazione;
- battere il Guidone sociale;
- usare le imbarcazioni o natanti sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento interno;
- tenere le proprie imbarcazioni negli specchi acquei in concessione all'Associazione e a loro assegnati, secondo le modalità definite dal Regolamento interno;
- proporre nuovi soci ordinari;
- ospitare estranei nei limiti fissati dal Regolamento interno.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare lo statuto, i regolamenti sociali e le disposizioni del Consiglio Direttivo e di uniformare il proprio comportamento, sia all'interno delle strutture sociali che all'esterno, alla lealtà, educazione, correttezza, rettitudine sportiva e dallo spirito di collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali. È in particolare fatto divieto ai soci di fare uso commerciale della propria imbarcazione ormeggiata su uno dei posti barca sociali.

Il pagamento del canone sociale degli altri oneri dovuti deve essere effettuato dai soci entro il 31 marzo; dopo tale data gli importi dovuti sono maggiorati nella misura stabilita nel regolamento interno.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

Art. 8: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Chiunque violi lo statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero tenga un comportamento scorretto o in contrasto con gli impegni associativi potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo:

- ammonizione: inflitta per lievi mancanze disciplinari;
- sospensione: comminata per mancanze disciplinari più gravi o per recidività per un periodo massimo di sei mesi;
- espulsione: comminata per atti gravi di mancata osservanza dello statuto e del regolamento interno, ovvero comportamenti tali che ledano il buon nome dell'Associazione ed in grado di portare pregiudizio all'Associazione stessa e/o agli appartenenti di quest'ultima. L'espulsione sarà decisa con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti del Consiglio Direttivo.

La procedura disciplinare può essere attivata su iniziativa di uno o più soci o direttamente dal Consiglio Direttivo. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che sia stato prima sentito a sua difesa l'interessato, che può presentare le sue ragioni e può farsi assistere da un socio con anzianità associativa di almeno 5 anni. La sanzione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con e-mail personale con avviso di ricezione o Pec.

Avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale, sentite le parti ed assunte le opportune informazioni, delibera in merito entro 30 giorni. La presentazione del ricorso, sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo.

Laddove un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata ad un componente del Consiglio Direttivo, il procedimento si svolgerà in un unico grado avanti al Collegio dei Probiviri investito su istanza del Presidente il quale, nel caso, avrà titolo per deliberare autonomamente un provvedimento di temporanea sospensione dalle funzioni di Consigliere.

Laddove un'infrazione disciplinare venga addebitata al Presidente dell'Associazione le attribuzioni che gli competerebbero, ai sensi del comma che precede, spetteranno al Vice Presidente con maggiore anzianità sociale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno comunicate al Consiglio Direttivo e al Socio; a quest'ultimo con lettera raccomandata a. r. o altra forma legalmente equivalente.

I provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri, sono inappellabili.

Qualora il provvedimento fosse emesso nei confronti di un socio tesserato anche della FIV, dovrà essere data comunicazione agli organi federali.

Sarà considerata infrazione grave del socio ordinario il fatto che un suo familiare senza la qualifica di "socio familiare" usufruisca dei servizi sociali con frequenza superiore a quella prevista dal Regolamento interno per gli ospiti.

Sarà parimenti considerata infrazione grave del socio ordinario l'uso della propria imbarcazione ormeggiata su uno dei posti barca sociali per fini commerciali.

Art. 9: TESSERATI

I tesserati sono le persone fisiche, anche minorenni, che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società o associazioni affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

La qualifica di "tesserato" è ben distinta da quella di "associato" e consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico) aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Si applica in ogni caso quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art. 10: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi associativi durano in carica un triennio, i loro membri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite. E' fatto salvo il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 11: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA/STRAORDINARIA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è sovrana per tutto ciò che riguarda la vita associativa. Essa rappresenta l'universalità degli associati e quanto da essa legittimamente deliberato obbliga tutti i soci, anche se non intervenuti o contrari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria, presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene fatta dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata ai soci mediante:

- lettera o anche tramite e-mail personale, con avviso di ricezione;
- e/o Pubblicazione su un giornale quotidiano locale;
- e/o inserimento nel sito web gestito dall'associazione.

La comunicazione deve sempre contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo e dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, almeno un'ora dopo la prima.

Tali formalità devono aver luogo almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista. Esclusivamente l'assemblea elettiva deve essere convocata, sempre nel rispetto delle formalità sopra indicate, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data prevista. In ogni caso, copia della comunicazione sarà anche affissa all'albo sociale con il medesimo anticipo.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento del canone sociale dell'anno corrente, nei confronti dei quali non siano stati adottati provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare per iscritto con delega da altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente, del bilancio preventivo e del programma di massima delle attività per l'anno in corso.

Sono compiti specifici dell'Assemblea ordinaria:

- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei soci onorari e benemeriti;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- la pronuncia sul reclamo dell'aspirante socio la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata negata dal Consiglio Direttivo;
- tutti gli ulteriori compiti non espressamente attribuiti per statuto o per legge ad organi diversi, ovvero all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che per propria decisione, anche qualora ne faccia richiesta almeno il 20% dei soci in regola con il canone sociale, che ne propongono anche l'ordine del giorno. Anche il Collegio dei Revisori dei conti ha la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria. La convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e la data della seduta non deve superare i 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Sono compiti specifici dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- le decisioni sui diritti reali immobiliari;
- la trattazione di argomenti gravi ed urgenti che condizionino la vita dell'associazione ostacolandone o impedendone il normale svolgimento;
- la decisione circa la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea non elettiva è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea elettiva deve invece innanzitutto nominare un Presidente, un segretario e due o più scrutatori; l'incombenza di provvedere a questa formalità spetta al Presidente uscente.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritti al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritti al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti, di persona o per delega, almeno un quarto dei soci aventi diritti al voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti e rappresentati.

Salvo diverse disposizioni normative, qualora sia convocata per deliberare esclusivamente l'adeguamento dello Statuto a specifiche ed inderogabili norme di legge, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è però necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole, con esclusione di deleghe, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; se il Presidente dell'Assemblea lo ritiene opportuno, la votazione può venire fatta per appello nominale.

Nel caso di Assemblea elettiva il voto avviene attraverso schede elettorali ed è segreto. Nel caso di voto scritto, la scheda bianca è equiparata all'astensione.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario, firmati dallo stesso e dal Presidente, e sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

Art. 13: MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DISPOSIZIONI COMUNI

A) MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione alle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, si perfeziona a mezzo voto di lista.

Le liste dei candidati, specificanti le generalità degli interessati e le cariche sociali a cui rispettivamente concorrono, devono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva e quindi essere esposte all'Albo Sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza, previa verifica della ricevibilità da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri o di un suo delegato come infra disposto, sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) non possono essere presentate liste parziali, ovvero prevedenti un numero di candidati inferiore rispetto al numero minimo ovvero superiore rispetto al numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere. Conseguentemente, le liste saranno formate, oltre che dal candidato Presidente, da un minimo di altri 6 (sei) candidati alle cariche del direttivo, sino ad un massimo di 10 (dieci) candidati.

b) per la carica di Presidente, è richiesta un'anzianità associativa di almeno 5 (cinque anni). Per quella di consigliere di almeno due anni.

c) le liste devono essere sottoscritte per accettazione da tutti i candidati nonché da almeno 10 (dieci) Soci aventi diritto al voto in veste di presentatori.

d) un Socio non potrà essere candidato in più di una lista né potrà essere presentatore di più liste ovvero, se candidato, presentatore di alcuna lista.

Le prescrizioni che precedono sono stabilite a pena di irricevibilità della lista, in merito alla quale deve pronunciarsi il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua assenza, un altro membro del suddetto Collegio da lui delegato.

Si può essere candidati anche a più cariche, salvo optare per una in caso di elezione a più incarichi.

Nel caso di più di una lista, risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletta la lista in cui la somma delle anzianità sociali dei componenti è più alta.

Nel caso di unica lista, il voto viene validamente espresso manifestando, nella scheda elettorale, previamente vidimata dal Segretario dell'Assemblea, la propria indicazione di voto.

Qualora non si addivenga alla presentazione spontanea di alcuna lista, sarà comunque l'uscente Consiglio Direttivo a presentare all'Assemblea una lista di candidati per detto organo.

Qualora l'Assemblea Elettiva sia chiamata ad esprimersi su un'unica lista validamente presentata, quest'ultima sarà eletta in base ai quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione.

B) MODALITA' DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I componenti del Collegio dei Revisori, nonché i componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti non per lista, bensì per singole persone, a maggioranza semplice.

Per i componenti del Collegio dei Revisori è richiesta un'anzianità di almeno due anni per i componenti del Collegio dei Probiviri di almeno dieci anni.

Il voto espresso a favore di un candidato con l'indicazione del solo cognome sarà ritenuto invalido qualora siano Soci dello Yacht Club Čupa più persone con il medesimo cognome.

Nello scrutinio dei Revisori e dei Probiviri è determinante il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato. A parità di voti si darà la precedenza al candidato con maggiore anzianità associativa.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

Nella votazione per il Consiglio Direttivo ogni elettore indicherà il numero della lista preferita. Nella votazione per eleggere i componenti del Collegio dei Revisori, nonché i componenti del Collegio dei Probiviri, ogni elettore indicherà 5 (cinque) nomi per i Revisori e 5 (cinque) nomi per i Probiviri.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri vengono fatte a scrutinio segreto.

Art. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un numero di massimo 11 (undici) membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nella prima sua riunione, decidere l'assegnazione degli incarichi previsti dall'articolo 15 ai componenti del Consiglio;
- assegnare eventuali ulteriori incarichi ai consiglieri;
- nominare eventuali comitati tecnici fissandone i compiti, come previsto dall'articolo 18;
- curare la gestione dell'Associazione e le relazioni tra Associazione e terzi e decidere su tutti i problemi che interessano l'Associazione ed i soci;
- decidere sulle domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
- decidere sull'assegnazione dei posti barca;
- effettuare la revisione dell'elenco dei soci morosi;
- stabilire le quote di iscrizione i canoni annuali, canoni per i posti barca ed ogni altro onere di natura ordinaria;
- stabilire il programma delle attività, con particolare riguardo alla preparazione tecnica degli atleti;
- valutare la richiesta di tesserati che intendono cambiare associazione durante il quadriennio olimpico e deliberare in merito al nullaosta;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea dei soci e da depositarsi presso la sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'Assemblea;
- convocare le Assemblee;

- provvedere alla redazione dell'aggiornamento dei regolamenti interni;
- sottoporre all'Assemblea la proposta di variazioni dello statuto sociale;
- instaurare ogni tipo di rapporto lavorativo, necessario od opportuno, per l'espletamento delle attività sportive dell'Associazione, con volontari o lavoratori sportivi, tra i quali il Direttore Sportivo e gli allenatori, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/2021, nonché con lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto;
- acquistare e vendere beni sociali, salvo quanto di competenza dell'Assemblea generale (Art. 11); nel decidere gli acquisti, deve accertare la copertura finanziaria prima di assumere impegni ed oneri che non trovino previsione nel bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea.

E' convocato per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea che ha votato la nomina del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese, con l'eccezione del mese di agosto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra i quali obbligatoriamente il Presidente o il Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti dei consiglieri presenti alla riunione, salvo il quorum deliberativo previsto per l'espulsione del socio, di cui all'articolo 8 la quale è decisa con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con la modalità della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei consiglieri dopo 5 (cinque) assenze ingiustificate durante il medesimo esercizio. In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità permanente di singoli componenti, il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi consiglieri in misura non superiore al 50% dei membri eletti. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile successiva.

Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti, il Consiglio sarà ritenuto decaduto nella sua totalità e dovrà essere convocata, entro 30 giorni e con le modalità di cui all'articolo 12, da parte del Collegio dei Revisori l'Assemblea per le nuove elezioni che si svolgeranno in base a quanto previsto dall'articolo 13.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto, il Consiglio Direttivo uscente o decaduto mantiene le proprie funzioni in regime di prorogatio.

Art. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO - INCARICHI ED ATTRIBUZIONI

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante, anche di fronte a terzi ed in giudizio; può delegare altri consiglieri ad agire in nome e per conto dell'Associazione per singoli atti ed assunzioni di impegni; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo; convoca le sedute del Consiglio direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, del quale deve necessariamente far parte l'argomento per il quale sia stata chiesta la convocazione da parte di almeno due consiglieri.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione e sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento; coadiuva il Presidente in quelle mansioni nelle quali venga da lui espressamente delegato; la firma del Vicepresidente fa prova verso i terzi dell'assenza o impedimento

del Presidente, in caso ci siano due vicepresidenti va tenuto conto dell'anzianità di associazione.

Il Segretario: redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà esecuzione alle sue delibere ed alle disposizioni del Presidente, attende alla corrispondenza e cura ogni aspetto amministrativo; provvede a mantenere i rapporti con i soci e tiene i relativi registri (Libro soci, Libro dei verbali delle assemblee, Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, registro delle richieste per l'assegnazione di posti barca, Registro delle presenze degli ospiti, ecc.).

Il Tesoriere: cura la contabilità dell'Associazione adempiendo scrupolosamente a tutte le incombenze di natura burocratico-fiscale, nonché predispone i bilanci sociali.

Il Responsabile Terra: segue tutte le attività inerenti alla gestione e conservazione dei beni immobili, di quelli mobili nonché delle attrezzature a terra; tiene evidenza del patrimonio dell'Associazione; redige annualmente l'inventario da presentare all'Assemblea generale.

Il Responsabile Mare: procede alla gestione ed alla manutenzione dei pontili, degli ormeggi e delle attrezzature sociali a mare e delle aree di alaggio e varo delle imbarcazioni; provvede ad applicare le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di assegnazione dei posti barca.

Il Responsabile dell'attività sportiva: il quale sovrintende a tutte le attività sportive dell'Associazione. Egli, per la gestione delle attività sportive agonistiche e per la gestione e preparazione degli atleti, opera in stretta collaborazione con il Direttore Sportivo - ove nominato ed assunto dal Consiglio Direttivo (se del caso nel rispetto della normativa dei lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V - Capo I del D. Lgs. 36/ 2021) - ed in ogni caso con gli allenatori; inoltre vigila sulla preparazione morale e tecnica degli atleti; decide la composizione delle rappresentative e predispone la partecipazione degli atleti alle regate, anche su proposta e di concerto con il Direttore Sportivo, se nominato, o con gli allenatori; coordina gli allenatori sociali, di concerto con il Direttore Sportivo, se nominato; organizza le manifestazioni sportive, anche con il Direttore Sportivo, se nominato, ove agonistiche; sottopone al Consiglio le proposte di ammissione di soci atleti; è responsabile delle imbarcazioni e delle attrezzature destinate all'attività sportiva; provvede alla migliore preparazione tecnica dei soci che non si dedicano allo sport agonistico.

Art. 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Nella sua prima riunione, che è convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva che ha deliberato la nomina del Collegio medesimo, i membri effettivi eleggono fra loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un revisore dei conti venga a cessare dall'incarico, allo stesso subentra il supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, quello con la maggiore anzianità associativa. Il membro subentrante decade dall'incarico alla scadenza del mandato del Collegio.

Se con i Revisori dei conti supplenti non si completa il Collegio ovvero nel caso di dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza o di tutti i componenti eletti dall'assemblea, si procederà rispettivamente all'integrazione o all'elezione del nuovo Collegio e dovrà essere convocata l'Assemblea generale perché vi provveda, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che la richiede. Solo in caso di integrazione, il Collegio rimane in carica fino alla fine del triennio.

In ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Collegio eletto, il Collegio uscente o decaduto mantiene le proprie funzioni in regime di prorogatio.

Le riunioni del Collegio sono valide con la partecipazione di tutti e tre i componenti. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio. Per la modalità delle sue riunioni si applica quanto previsto per quelle del Consiglio Direttivo.

Il revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Collegio, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso gli altri componenti provvederanno a norma del IV comma del presente articolo.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- esercita la vigilanza sugli atti amministrativi dell'Associazione, in particolare dal punto di vista giuridico fiscale;
- controlla la regolare tenuta della contabilità sociale, verificando la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- redige una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
- tiene il libro dei verbali del Collegio;
- può richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria;
- convoca l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, nel caso quello eletto sia decaduto in toto.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, di prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

I controlli e gli accertamenti devono essere effettuati con decadenza almeno quadrimestrale, possono essere compiuti anche in via individuale e senza preavviso. Le ispezioni vanno annotate nel libro dei verbali del Collegio.

Art. 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva, il Collegio dei Probiviri, composto dai soli membri effettivi, nomina il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Le riunioni del Collegio sono valide con la partecipazione di tutti e tre i componenti. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio. Per la modalità delle sue riunioni si applica quanto previsto per quelle del Consiglio Direttivo.

In caso di indisponibilità di un componente, il Collegio si integra mediante subentro del membro supplente con il maggior numero di voti. In caso di parità, quello con la maggiore anzianità associativa. Il membro subentrante decade dall'incarico alla scadenza del mandato del Collegio.

Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio ovvero nel caso di dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza o di tutti i componenti eletti dall'assemblea, dovrà procedersi rispettivamente all'integrazione o all'elezione del nuovo Collegio e dovrà essere convocata l'Assemblea generale perché vi provveda, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che la richiede. Solo in caso di integrazione, il Collegio rimane in carica fino alla fine del triennio.

In ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Collegio eletto, il Collegio uscente o decaduto mantiene le proprie funzioni in regime di prorogatio.

Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono:

- a) di deliberare, anche in termini di riforma, in merito ai provvedimenti disciplinari verso i soci pronunciati dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'Articolo 8.

b) sempre ai sensi del citato Articolo 8 dello Statuto, deliberare ed adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;

c) al solo Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua impossibilità, ad un membro dello stesso da lui delegato compete, inoltre, il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 13 dello statuto in relazione alla ricevibilità delle liste o della lista per l'elezione del Consiglio Direttivo, disciplinata dal medesimo articolo 13 del presente Statuto.

Art. 18: COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo può decidere l'istituzione di comitati tecnici che possono programmare l'attività di propria pertinenza, curandone l'esecuzione secondo gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ogni comitato è presieduto da un consigliere, che funge da coordinatore. Può essere composto da altri consiglieri e soci particolarmente competenti nei vari settori di attività. La nomina dei coordinatori e dei componenti spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 19: ANNO SOCIALE-PATRIMONIO-BILANCIO

L'anno sociale l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni immobili e mobili (registrati e non) che per acquisti, lasciti e donazioni divengano di proprietà dell'Associazione;
- dalle somme di danaro introitate per qualsiasi scopo, che non possono sotto nessuna forma essere distribuite ai soci.

Le entrate sono costituite da:

- canoni sociali;
- quote di iscrizione;
- corrispettivi per i servizi prestati ai soci;
- canoni e/o contributi straordinari fissati dall'Assemblea;
- contributi delle federazioni del Coni e di enti pubblici e privati;
- proventi da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione che siano finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- qualunque altro introito che concorra ad incrementare l'attivo sociale da parte dei soci e di terzi e che sia compatibile con le finalità sociali.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Tesoriere e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, presentato al Consiglio direttivo per la discussione e l'adozione e, da questo, all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Il Tesoriere predispone altresì, con le medesime modalità, il bilancio preventivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve durante la vita dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Ogni eccedenza sarà reinvestita nell'Associazione per lo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali.

I bilanci consuntivo e preventivo nonché le altre deliberazioni assunte dall'Assemblea generale sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

Art. 20: SCIOGLIMENTO

L'Associazione può essere sciolta solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o due liquidatori con le modalità e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 11 e 12. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 36/2021 e sue successive modifiche o integrazioni, a favore di associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente sede nella regione dell'Associazione, fatta salva ulteriore diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci dello Yacht Club Čupa ASD e lo stesso Yacht Club sono obbligati a definire qualsiasi controversia di carattere civile dovesse insorgere tra loro o tra essi e lo Yacht Club Čupa ASD e che sia attinente e/o conseguente all'attività sociale e/o sportiva demandando tale definizione ad un Collegio di Arbitri amichevoli compositori.

A tal fine, la parte richiedente dovrà far pervenire all'altra parte, mediante lettera raccomandata o PEC, la sua

domanda di arbitrato unitamente alla designazione del proprio arbitro. L'altra parte dovrà, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tale invito, designare, a sua volta per lettera raccomandata o PEC, il proprio arbitro. Gli arbitri così nominati dovranno, entro venti giorni dall'intervenuta notizia della loro designazione, scegliere il Presidente del Collegio Arbitrale. In mancanza di detta designazione o in caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente, tale nomina sarà deferita al Presidente del Tribunale di Trieste.

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato (anche tramite invio a mezzo Pec o altro strumento legalmente equivalente) da parte del Presidente medesimo entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, presso la segreteria dell'Associazione; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec o altro mezzo legalmente equivalente.

In deroga al comma 1, relativamente ad ogni vertenza che, per avere ad oggetto questioni risarcitorie per le quali è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile e/o per altre ragioni sempre di natura risarcitoria (anche di chiamata in garanzia indiretta), prevede la partecipazione di soggetti terzi non Soci la clausola compromissoria così esposta non dovrà considerarsi operante.

Ogni controversia, anche relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Statuto e che non possa essere risolta ai sensi del presente articolo, verrà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Art. 22: DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, integrazioni nonché norme di attuazione, ed in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.